

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2020 – Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed)****(Causa T-30/20)**

(2020/C 68/77)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse (Farchant, Germania) (rappresentanti: B. Reinisch e B. Sorg, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Centrumelektroniki sp.j. (Tarnowskie Góry, Polonia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Promed» – Marchio dell'Unione europea n. 6 206 718

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 07/11/2019 nel procedimento R 614/2019-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rimborso della tassa di ricorso, modificare la decisione impugnata prevedendo che tale tassa sia rimborsata;
- annullare la decisione della divisione di annullamento dell'EUIPO del 22 febbraio 2019 (dichiarazione di nullità n. 15 428 C) nella parte in cui tale decisione ha dichiarato nullo il marchio dell'Unione europea n. 6 206 718 per i seguenti prodotti:

Classe 5: Strisce reattive per uso medico;

Classe 9: Apparecchi per la misurazione della temperatura corporea e delle funzioni organiche;

Classe 10: apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, in particolare apparecchi per la terapia del dolore, elettrodi per apparecchi di elettroterapia, articoli ortopedici, in particolare calzature ortopediche e plantari ortopedici, cavigliere ortopediche; calze ortopediche; penne insuliniche; apparecchi per il massaggio plantare; apparecchi per il massaggio; apparecchi per radioterapia, in particolare apparecchi a infrarossi per termoterapia;

nella parte in cui ha condannato alle spese il titolare del marchio (la ricorrente);

- respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea n. 6 206 718 Promed nella sua interezza;
- condannare l'EUIPO a sostenere le spese (incluse le spese sostenute dalla ricorrente, le spese sostenute dall'EUIPO e, dal momento in cui la controinteressata intervenga dinanzi al Tribunale, le spese sostenute da quest'ultima).

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, frase 3, in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2020 – Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Traccia di un graffio inferto da un artiglio)****(Causa T-35/20)**

(2020/C 68/78)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Monster Energy Company (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd (Nanjing City, Cina)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione della traccia di un graffio inferto da un artiglio) – Domanda di registrazione n. 17 634 478*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 novembre 2019 nel procedimento R 1104/2019-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di opposizione del 21 marzo 2019 nel procedimento di opposizione B 3050458;
- respingere il marchio oggetto di opposizione relativamente ai prodotti e servizi contestati, dato che la domanda di registrazione include tutti i prodotti e i servizi;
- condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese relative ai procedimenti nonché di quelle sostenute dalla ricorrente.